

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICITTÀ, RICERCA "INDICATORI DI IMPATTO SOCIALE ED
ECONOMICO PER IL VOLONTARIATO TRENINO"**

TRA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, con sede in via Inama 5, I-38122 Trento, codice fiscale n. 00340520220, rappresentata dal Direttore prof. Flavio Bazzana

E

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento in via Belenzani n. 19 codice fiscale n. 00355870221, rappresentato agli effetti del presente atto dalla Dirigente del Servizio welfare e coesione sociale, dott.ssa Sabrina Redolfi,

E

CSV TRENINO - NON PROFIT NETWORK ETS, con sede in Trento, via Lunelli n. 4, codice fiscale n. 96061940225, rappresentato dal Presidente dott. Giorgio Casagrande,

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Premesso che

- A. Comune di Trento e Università degli Studi di Trento l'8 maggio 2016 hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la realizzazione del Progetto UniCittà, rinnovato il 21 dicembre 2020, che mira ad incentivare la discussione e la promozione di buone pratiche nel rapporto tra comunità cittadina e università;
- B. la Città di Trento è stata proclamata "Capitale europea del Volontariato per l'anno 2024" ed è stata nominata "Capitale italiana del volontariato per l'anno 2024";
- C. Comune di Trento e CSV Trentino – Non Profit Network ETS hanno formalizzato la collaborazione per promuovere e valorizzare il volontariato secondo quanto presentato in sede di candidatura al concorso europeo, sottoscrivendo in data 6 settembre 2023 il Protocollo di intesa per l'implementazione delle linee strategiche quinquennali di sviluppo del volontariato e per il Progetto "Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024";
- D. Comune di Trento e CSV Trentino – Non Profit Network ETS in data 11 ottobre 2023 hanno costituito il "Comitato Trento Capitale europea del Volontariato 2024";
- E. In data 22/01/2024 Comune di Trento, Università degli Studi di Trento e CSV Trentino hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa (di seguito, Protocollo) per la promozione ed il sostegno di tutte le attività e gli eventi connessi all'investitura ottenuta e per realizzarne gli obiettivi. In particolare è stato inserito tra gli impegni delle parti di contribuire allo studio e alla realizzazione di un sistema di

valutazione di impatto sociale -economico del volontariato e alla sua implementazione.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Tutto quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo

L’Accordo ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività indicate all’art.2 del Protocollo relative alle iniziative di Trento Capitale europea e italiana del volontariato nell’ambito del Progetto Unicità, ricerca “Indicatori di impatto sociale ed economico per il volontariato trentino” (di seguito, Progetto).

Art. 3 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a collaborare nell’esecuzione del Progetto, perseguendo gli obiettivi definiti nel Protocollo.

Art. 4 – Durata

Il presente Accordo ha una durata di 24 mesi dalla data dell’ultima firma ed è eventualmente rinnovabile per iscritto dalle Parti. Nelle more della finalizzazione del presente Accordo, DEM-Università di Trento ha avviato il Progetto nelle sue fasi preliminari.

Gli impegni previsti ai seguenti articoli 6-7-8 permarranno inalterati per un periodo di 12 mesi successivi al termine, per qualsiasi ragione, del presente Accordo.

Art. 5 – Responsabili dell’Accordo

Le Parti nominano i seguenti responsabili per la gestione del presente Accordo:

- Per DEM-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, la prof.ssa Ericka Costa;
- Per COMUNE DI TRENTO, la dott.ssa Maria Antonia Bellini;
- Per CSV TRENTO - NON PROFIT NETWORK ETS, la dott.ssa Francesca Fiori.

Art. 6 - Segretezza

Le Parti si impegnano:

- a garantirsi reciproca e completa segretezza su tutte le informazioni riservate ricevute per la realizzazione del Progetto e su quelle prodotte nell’ambito del presente Accordo;
- a non divulgarle a terzi e a utilizzarle solo per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto.

Art. 7 – Proprietà dei risultati

La proprietà dei risultati derivanti dal Progetto, qualunque ne sia la natura, spetta alle Parti in forma congiunta.

Ciascuna Parte resterà titolare del proprio know-how e dei diritti di proprietà intellettuale relativi:

- a) al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del Protocollo;
- b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico del Progetto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del Protocollo ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.

Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi background ai soli fini dell’implementazione del Progetto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.

Sia durante l’implementazione del Progetto, sia dopo la sua conclusione le Parti potranno utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, sia in forma congiunta sia separatamente, in questo caso citando le altre Parti. La diffusione dei risultati e dei dati conseguiti congiuntamente nell’ambito del Progetto non potrà avvenire senza il consenso delle altre Parti.

In ogni caso la diffusione dei risultati dovrà essere effettuata in modo da non pregiudicare la riservatezza delle informazioni, incluso quelle derivanti dalle conoscenze di background delle Parti, ai fini dello sfruttamento commerciale delle stesse e/o della loro protezione brevettuale delle Parti.

Le Parti potranno utilizzare i risultati del Progetto anche per attività di divulgazione e promozione di carattere commerciale.

Lo sfruttamento commerciale dei risultati del Progetto e di eventuali titoli di proprietà industriale verrà concordato con un successivo accordo tra le Parti, tenendo conto sia degli investimenti effettuati nel corso del Progetto, sia delle risorse, della conoscenza, degli strumenti, preesistenti e messi a disposizione per l’esecuzione del Progetto.

In ogni caso, le Parti concordano sin d’ora che lo sfruttamento commerciale dei risultati del Progetto sarà attribuito in egual misura alle Parti, con la condizione che l’Università degli Studi di Trento opererà, in relazione allo sfruttamento dei risultati e alla loro eventuale brevettazione, in accordo con i propri Regolamenti.

Art. 8 – Brevetti

Nel caso in cui i risultati condivisi siano brevettabili e le Parti intendono depositare una domanda di brevetto o altra privativa, la gestione in comune dei diritti di proprietà industriale sarà regolata da separato Accordo tra le Parti. Nel caso in cui una Parte non intenda depositare domanda di brevetto o altra privativa, sarà in ogni caso tenuta a conformarsi alle disposizioni sulla riservatezza dei risultati tutelabili finché l’altra Parte non avrà espletato la procedura di protezione.

Fermo restando il diritto dell’inventore di essere menzionato e riconosciuto come autore del brevetto, le

Parti concorderanno, in caso di conseguimento di risultati brevettabili nell' esecuzione del Progetto, le procedure secondo cui arrivare allo sfruttamento del brevetto, tenendo conto della normativa vigente al momento e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Trento.

Art. 9 – Risoluzione

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Accordo prima della scadenza solo in presenza di comprovate ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto alle altre Parti.

Art. 10 – Modifiche contrattuali

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

Art. 11 – Foro eletto

La soluzione e decisione di ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo è demandata al foro di Trento.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Interamente richiamando quanto statuito tra le Parti all'art. 10 del sopracitato Protocollo di Intesa, qualora nell'esecuzione delle attività di ricerca saranno trattati dati personali, il trattamento sarà descritto nei documenti della ricerca (eventuali Protocolli presentati al Comitato Etico competente, Schede privacy di Progetto, Valutazioni di Impatto ecc.) e le Parti, conformemente al trattamento ivi indicato, individueranno i rispettivi ruoli privacy sottoscrivendo gli opportuni accordi e nomine ivi statuendo i reciproci diritti e obblighi discendenti (es. Accordi di Contitolarità ex art. 26 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Nomine a Responsabile ex art. 28 GDPR ecc.).

Art. 13 – Registrazione e oneri fiscali

L'Associazione CSV Trentino – Non Profit Network ETS dichiara di essere esente dall'imposta di bollo a norma dell'art. 82, commi 1 e 5 del D.Lgs dall'imposta di bollo a norma dell'art. 82, commi 1 e 5 del D.Lgs 3.7.2017 n. 117 e s.m., in quanto iscritta nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) sezione "altri enti del terzo settore" dal 11 luglio 2022.

L'imposta di bollo, come consentito dall'art 9 della L.P. 23 del 1990, è ripartita in parti eguali fra Comune di Trento e Università degli Studi di Trento.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Prof. Flavio Bazzana

Dott.ssa Sabrina Redolfi

Dott. Giorgio Casagrande

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)